

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-1977 del 05/04/2024  |
| Oggetto                     | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MARCONIGOMMA SRL per l'impianto destinato ad attività di Produzione di mescole di gomma in genere e materie prime afferenti, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Badolo n.2. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-2048 del 04/04/2024   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna   |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI  |

Questo giorno cinque APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MARCONIGOMMA SRL** per l'impianto destinato ad attività di Produzione di mescole di gomma in genere e materie prime afferenti, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Badolo n.2.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **MARCONIGOMMA SRL** (C.F. 02608291205 e P.IVA 02608291205) per l'impianto destinato ad attività di Produzione di mescole di gomma in genere e materie prime afferenti, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Badolo n.2, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con DET-AMB-2020-5984 del 09/12/2020, con scadenza di validità in data 19/01/2036, rilasciato dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento prot. n. 1008 del 20/01/2021 così come successivamente rettificato da ARPAE - AACM con DET-AMB-2021-2419 del 12/05/2021 e rilasciato dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento prot. n. 9638 del 26/05/2021, intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque domestiche e meteoriche** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**<sup>5</sup> {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con DET-AMB-2020-5984 del 09/12/2020, con scadenza di validità in data 19/01/2036 e del successivo atto di rettifica adottato da ARPAE - AACM con DET-AMB-2021-2419 del 12/05/2021 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sasso Marconi di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
  3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
  6. Obbliga la società **MARCONIGOMMA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

## Motivazione

- La società **MARCONIGOMMA SRL** (C.F. 02608291205 e P.IVA 02608291205) con sede legale in Comune di Sasso Marconi (BO), via dell'Europa n.28, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Badolo n.2, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 12/07/2023 (Prot. n. 13558) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera in seguito alla richiesta di attivazione, modifica dei punti di emissione in atmosfera, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14138 del 18/07/2023 (proc. SUAP n. 2023/AUA06), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/07/2023 al PG/2023/126282 e confluito nella **Pratica SINADOC 27335/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2023/127663 del 21/07/2023, ha ritenuto opportuno precisare che il procedimento amministrativo di adozione dell'AUA deve intendersi avviato a partire dal giorno 20/07/2023 giorno di avvenuta ricezione della Domanda di Modifica dell'AUA completa.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/136032 del 04/08/2023 ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento al fine di consentire alla Società di produrre la documentazione integrativa, così come richiesta da ARPAE APAM con nota del 03/08/2023 (PG/2023/135245) e necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15874 del 22/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/08/2023 al PG/2023/143069, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/175758 del 17/10/2023, appurata l'avvenuta scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa così come richiesta, constatando la mancata ricezione della stessa ha richiesto al SUAP, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 59/2013 di procedere all'archiviazione della domanda di modifica presentata.
- La Società preso atto della richiesta di ARPAE AACM del 17/10/2023, ha comunicato ad ARPAE di non aver mai ricevuto la richiesta di integrazioni da parte del SUAP e pertanto richiede di essere messa a conoscenza delle necessità integrative e contestualmente richiede una proroga motivata dei termini per la loro presentazione
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/205033 del 01/12/2023 a seguito della comunicazione della Società, ha provveduto a richiedere nuovamente la documentazione integrativa così come richiesta prorogando il termine ultimo per la presentazione della stessa.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 878 del 15/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/01/2024 al PG/2024/6893, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 22/12/2023 (prot.Suap n.24380).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/38048 del 27/02/2024 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- La Società, constatata la presenza di un mero errore materiale, nei precedenti Atti in corso di vigenza ed anche in alcuni documenti tecnici allegati alla domanda di cui al presente Atto riconducibili all'esatto numero civico dello stabilimento, con propria nota del 27/03/2023 e pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/03/2024 al PG/2024/57810, ha provveduto a comunicare l'esatto numero civico di ubicazione dello stabilimento oggetto della presente domanda.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarico e impatto acustico, preso atto della comunicazione della Società in merito all'esattezza dell'indirizzo dello stabilimento, preso atto che il Comune di Sasso Marconi, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ambientali e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 , in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
  - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
  - Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
  - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 04/04/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

**Patrizia Vitali**<sup>11</sup>  
(determina firmata digitalmente)

<sup>11</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Marconigomma S.p.A.**  
**Comune di Sasso Marconi (BO), via Badolo n. 2, Loc. Scuola**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue meteoriche di prima pioggia e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Badolo, afferente all'impianto di depurazione finale di Sasso Marconi classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico derivato dall’unione di acque meteoriche di prima pioggia (classificate come acque reflue di tipo industriale) e di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dai bagni” provenienti dall'attività di produzione mescole in gomma per articoli tecnici.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione nel tombino stradale (strada S.P. 325) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta (non contaminate) e di acque meteoriche di seconda pioggia (non contaminate) e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Città Metropolitana di Bologna - Servizio Viabilità o Comune di Sasso Marconi).

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione in acque superficiali (Rio Raibano) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Demanio regionale).

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 96815 del 16/11/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico del 27/11/2020 (Prot. n. 18689), pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2020 al PG/2020/172480. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Il Titolare degli scarichi è tenuto, **entro il 30/04/2021**, a inviare a questa Autorità competente (ARPAE-AACM) ed al gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) (Hera S.p.A. - Direzione Acqua) la comunicazione di corretta esecuzione delle modifiche richieste dal gestore del S.I.I. e la planimetria dello schema fognario aggiornata, a completamento della documentazione di riferimento del presente atto.
3. Il Titolare degli scarichi è tenuto inoltre, **entro il 30/04/2021**, ad attivare presso i Soggetti Gestore dei corpi idrici ricettori (Rio Raibano e tombino stradale della S.P. 325) le relative procedure di regolarizzazione. Attivati i procedimenti di regolarizzazione il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Autorità competente (ARPAE-AACM) a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare:
  - a) Per scarichi diretti in corpi idrici del Demanio regionale:
    - Autorizzazione idraulica: Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile,
    - Concessione per occupazione aree demaniali: ARPAE-AACM - Unità Demanio Idrico.
  - b) Per fossi stradali: l'Ente Gestore della Viabilità a cui è connesso il fosso ricettore (Città Metropolitana di Bologna - Servizio Viabilità o Comune di Sasso Marconi).

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “ *VALUTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA*” non datato 11/11/2019 (agli atti di ARPAE in data 19/12/2019 al PG/20219/194663).
- Elaborato “Inserimenti alla domanda modifica AUA in risposta alla Richiesta Integrazioni” non datato (agli atti di ARPAE in data 24/07/2020 al PG/2020/106940).
- Elaborato “*Schema fognature – Revisione per prescrizioni AUA del 09/12/2020*” datato 19/04/2021 (agli atti di ARPAE in data 03/05/2021 al PG/2021/68886).
- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 35032/2020).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/07/2023 al PG/2023/126282 e ss.mm. e ii.).

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



-----

Pratica Sinadoc 27335/2023

Documento redatto in data 04/04/2024

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



# Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA  
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi  
Tel. 051 843511 • [www.comune.sassomarconi.bologna.it](http://www.comune.sassomarconi.bologna.it)  
PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)  
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202



## SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Prot. n. 18689/UT/Rel  
Class. 08/03  
Fasc. 2019/36  
Proc. 2019/AUA06

Sasso Marconi, 27/11/2020

Spett.le  
ARPAE SAC Bologna  
via San Felice, 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

Spett.le  
ARPAE Distretto Urbano  
via Ronzani n. 7/39  
40033 Casalecchio di Reno  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Spett.  
HERA S.P.A  
[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

e p.c.

Spett.le  
MARCONIGOMMA S.p.A.  
via Badolo, 10  
40037 Sasso Marconi - BO  
[MARCONIGOMMA@PEC.MARCONIGOMMA.IT](mailto:MARCONIGOMMA@PEC.MARCONIGOMMA.IT)

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 22/11/2019 prot. 21234 da MARCONIGOMMA S.p.A. - Matrici: scarichi di acque reflue – emissioni in atmosfera – impatto acustico - Comunicazione parere.

### VISTE:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto presentata da MARCONIGOMMA S.p.A., pervenuta al Prot. Gen. di questo Ente n. 21234 del 22/11/2019;
- la nota pervenuta al Prot. Gen. di questo Ente n. 10472 in data 13/07/2020, con cui la Ditta MARCONIGOMMA S.p.A. inoltra le integrazioni per ARPAE richieste in data 12/02/2020 e le integrazioni richieste da HERA in data 02/07/2020;

VISTO il parere favorevole espresso da ARPAE SINADOC n. 35032/2020, ricevuto il 25/08/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 12780, relativo alla matrice rumore;



# **Comune di Sasso Marconi**

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • [www.comune.sassomarconi.bologna.it](http://www.comune.sassomarconi.bologna.it)

PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

**SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

VISTO INOLTRE il parere favorevole condizionato espresso da HERA S.P.A – Direzione Acqua n. prot.0096815/20, pervenuto in data 17/11/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 18150;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, non vi sono motivi ostativi dal punto di vista urbanistico ed edilizio agli interventi oggetto della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

VISTO il Regolamento del Servizio idrico integrato;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013;

**si esprime parere favorevole**

al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 22/11/2019 al Prot. Gen. di questo Ente n. 21234 da MARCONIGOMMA S.p.A., con sede in via Badolo, 10a Sasso Marconi, per la matrice acustica e per la matrice scarichi acque reflue in fognatura a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite nei pareri sopracitati di ARPAE e HERA.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e che non vi sono motivi ostativi dal punto di vista urbanistico ed edilizio agli interventi in oggetto.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico

Il Responsabile delegato

Luigi Ropa Esposti

(firma digitale)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 16 novembre 2020  
Prot. n. 0096815/20

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

|                   |                               |                           |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ns. rif. Hera spa | Data prot.: <b>19/12/2019</b> | Num. prot.: <b>119170</b> |
|                   | Data prot.: <b>27/07/2020</b> | Num. prot.: <b>064177</b> |
|                   | Data prot.: <b>30/09/2020</b> | Num. prot.: <b>081626</b> |
|                   | Data prot.: <b>29/10/2020</b> | Num. prot.: <b>090839</b> |
|                   | PA&S 5/2020                   |                           |

Spett.li  
**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
**SUAP - Sportello Unico Attività Produttive**  
*Area Tecnica*  
Piazza dei Martiri, 6  
40037 SASSO MARCONI BO  
PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Presentata il 22/11/2019 prot. 21234 , matrici scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico**

**Ditta richiedente: "Marconigomma SpA"- sita in Via Badolo 1- Comune di Sasso Marconi (BO).**

*Comune di Sasso Marconi-SUAP: Prot. n°23153/UT/Rel del 18/12/2019*

*Classificazione 08/03 Fascicolo 2019/1/36*

*Domanda di modifica sostanziale AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Andrea fanti in qualità di legale rappresentante della Ditta "**MARCONIGOMMA SPA**" con sede legale in Sasso Marconi (BO) Via Europa 28 in merito allo stabilimento industriale esercente l'attività di produzione di mescole in gomma per articoli tecnici, ubicato in via Badolo 1, Località Scuola - Comune di Sasso Marconi (BO).

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ lo stabilimento realizza la produzione di mescole in gomma per vari usi;
- ✓ la produzione viene realizzata mediante miscelazione di varie componenti in apparecchiature riscaldanti;
- ✓ Lo stabilimento è dotato di reti distinte per la raccolta ed il deflusso delle:
  - acque reflue domestiche;
  - acque meteoriche non contaminate da coperti degli edifici e dalle aree di transito;
- ✓ nello stabilimento sono presenti due impianti per il trattamento delle acque meteoriche:
  - il primo sito nell'area nord in corrispondenza dell'area di stoccaggio della materia prima, si occupa sostanzialmente della rimozione delle componenti sospese reimmettendo i reflui sottoposti a trattamento nella rete di deflusso delle acque meteoriche che viene convogliata all'impianto di trattamento finale delle acque meteoriche;
  - il secondo collocato nell'area sud in prossimità dell'accesso carrabile di via Badolo ed è dotato di:

- pozzetto scolmatore per le acque di seconda pioggia che sono convogliate verso la rete di deflusso delle acque meteoriche non contaminate;
- vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con pompa di rilancio;
- vasca di sedimentazione e disoleazione;

dalla cartografia trasmessa con l'integrazione documentale richiesta "Tavola 3Pbis\_Planimetria rete fognaria MG\_30.06.2020" si evidenzia come le acque di prima pioggia dopo trattamento sono convogliate verso la rete di deflusso delle acque meteoriche il cui recettore finale è un corpo idrico non in gestione alla scrivente Società.

- Le acque meteoriche di prima pioggia dopo trattamento sono classificate come acque reflue di tipo industriale:

È prescritto di modificare tale configurazione facendo convergere lo scarico dell'impianto finale di trattamento delle acque meteoriche (acque di prima pioggia), nella condotta di deflusso delle acque reflue con convogliamento nella pubblica fognatura di via Badolo afferente all'impianto di depurazione finale di Sasso Marconi - Capoluogo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **le acque di prima pioggia che come in precedenza riportato assumono la classificazione di acque reflue di tipo industriale;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:**
  - **il posizionamento del campionatore automatico;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**

- dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

**E' prescritto alla Ditta "Marconigomma SpA", di realizzare entro 120 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2021:**

- ⊗ la modifica del collegamento attualmente in essere tra le vasca terminale di trattamento delle acque meteoriche e la rete di deflusso delle acque meteoriche con la realizzazione di un nuovo collegamento che convogli le acque di prima pioggia nella rete di deflusso di afferente la pubblica fognatura.
- ⊗ l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico delle acque di prima pioggia;
- ⊗ realizzazione di idoneo pozzetto di campionamento e controllo prima dell'immissione nella condotta fognaria e miscelazione con altre acque reflue;
- ⊗ modifica e trasmissione della planimetria dello stabilimento alla luce delle modifiche da attuarsi;
- ⊗ è richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

Si preavvisa che la mancata trasmissione della documentazione richiesta, nei tempi previsti, comporterà da parte della scrivente Società, la richiesta all'amministrazione competente di revoca dell'atto autorizzativo.

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente


**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

|   |  |
|---|--|
| <b>3Pbis</b><br>1:2000<br>19/04/2021<br>PROGETTO ESECUTIVO  | Comune di Sasso Marconi<br>Sasso Marconi<br>Provincia di Bologna   |
|   | Progetto di completamento di stabilimento industriale con annessa palazzina uffici per conto di Marconigomma Group s.p.a. - via Eadolo |
| Variante finale alla SCIA N. 11992 del 03/07/2018<br>CONTENUTO DELLA TAVOLA<br>Schema Segnatura<br>Revisione per generatore A.L. del 08/07/2020 | Progettista:<br>ARCHITETTURA ASSOCIATA S.R.L.<br>Via S. Maria Maddalena, 10<br>40138 Bologna (BO)                                      |
| LA PROSPETTIVA:<br>Pianta   | Progettista Tecnico:<br>Ing. Francesco Di Stefano<br>Via S. Maria Maddalena, 10<br>40138 Bologna (BO)                                  |
| IL TECNICO:<br>Progetto Esecutivo e Direzione Lavori  | Ing. Francesco Di Stefano<br>Via S. Maria Maddalena, 10<br>40138 Bologna (BO)  |

ARCHITETTONICO



**LEGENDA**

- Acque meteoriche (piscina di ritenuta)
- Acque meteoriche (collettori)
- Acque meteoriche (collettori senza paraggio pubblico)
- Acque meteoriche (collettori senza rete di trattamento)
- Acque nere (effluvi domestici)
- Piacenti di raccolta
- Collettori

NOTA - Acque reflue di produzione: non presenti

**VASCIA TRATTAMENTO ACQUE PIOVANE**  
 superficie da trattare

○ SCOLMATORE  
 □ DEGRASSATORE  
 △ POMPA DI SOLLEVAMENTO



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Marconigomma S.p.A.**  
**Comune di Sasso Marconi (BO), via Badolo n. 2, Loc. Scuola**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di mescole in gomma e materie prime afferenti svolta dalla società MARCONIGOMMA SPA nello stabilimento posto in comune di Sasso Marconi via Badolo n° 2 secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società MARCONIGOMMA SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: STOCCAGGIO MATERIE PRIME E MICRODOSATORE COMPONENTI PER MESCOLE**

|                       |      |                    |
|-----------------------|------|--------------------|
| Portata massima ..... | 5000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 10   | m                  |
| Durata massima .....  | 16   | h/g                |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| Materiale particolare .....                                  | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .... | 20 | mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso; dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile ed accessibile al personale addetto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

## EMISSIONE E2

PROVENIENZA: COGENERATORE 1 – POT. TERMICA 687 KW E CENTRALE TERMICA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 3000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 10 m                    |
| Durata massima .....  | 24 h/g                  |

### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |                        |
|--|------------------------|
| Materiale particolare .....                            | 10 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) ..... | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) ..... | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Impianto di abbattimento: convertitore catalitico con ossidazione del CO ed HC

A seguito della messa a regime effettuata come prescritta al punto 8 del presente allegato, fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

---

## EMISSIONE E3

PROVENIENZA: COGENERATORE 2 – POT. TERMICA 687 KW

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 3000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 10 m                    |
| Durata massima .....  | 24 h/g                  |

### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |                        |
|--|------------------------|
| Materiale particolare .....                            | 10 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) ..... | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) ..... | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Impianto di abbattimento: convertitore catalitico con ossidazione del CO ed HC

A seguito della messa a regime effettuata come prescritta al punto 8 del presente allegato, fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

---

## EMISSIONI E5/a – E5/b – E5/c – E5/d

PROVENIENZA: LINEA PRODUZIONE PRINCIPALE

ZONA PESATURA MESCOLE – MISCELATORI - ESTRUSORI

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

|                       |       |                    |
|-----------------------|-------|--------------------|
| Portata massima ..... | 22000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 20    | m                  |
| Durata massima .....  | 16    | h/g                |

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| Materiale particolare .....                          | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili (come C-org totale) ..... | 20 | mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso; dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile ed accessibile al personale addetto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

#### EMISSIONI E6/a – E6/b

PROVENIENZA: LINEA PRODUZIONE VITON

ZONA PESATURA MESCOLE – MISCELATORI - ESTRUSORI

|                       |      |                    |
|-----------------------|------|--------------------|
| Portata massima ..... | 4500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 8    | m                  |
| Durata massima .....  | 10   | h/g                |

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| Materiale particolare .....                          | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili (come C-org totale) ..... | 20 | mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso; dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile ed accessibile al personale addetto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

#### EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CALDAIA BACK UP – EMERGENZA AL COGENERATORE - 500 KW

#### EMISSIONE E7

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA PALAZZINA UFFICI – 250 KW

#### EMISSIONE E10

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE LABORATORIO – 35 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

#### EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CAPPALABORATORIO QUALITA'

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E9  
PROVENIENZA: CAPPA LABORATORIO QUALITA'

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

---

EMISSIONI E11/A – E11/B  
PROVENIENZA: SFIATI STOCCAGGIO OLII

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 co 5 del DLgs n°152/06.

---

2. Poichè la società MARCONIGOMMA Spa dichiara l'utilizzo di sostanze rientranti in art 271, comma 7-bis, del DLgs 152/2006<sup>1</sup> dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

**3. Camini e loro altezze**

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

**4. Punti di misura e campionamento**

<sup>1</sup> Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                             |   |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| Diametro (metri)   | N. punti di prelievo        | Lato minore (metri)   | N. punti di prelievo        |   |
| Fino a 1m          | 1 punto                     | Fino a 0,5 m          | 1 punto, al centro del lato |   |
| Da 1m a 2 m        | 2 punti (posizionati a 90°) | Da 0,5 m a 1m         | 2 punti                     | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | Superiore a 1m        | 3 punti                     |   |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.  |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

| Parametro/Inquinante  | Metodi di misura   |
|---|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento  | UNI EN 15259:2008  |
| Portata volumetrica,<br>Temperatura e pressione di emissione  | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )  | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)   |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)  | UNI EN 14790:2017 (*)  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare   | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                     |
| Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>  | UNI EN 14791:2017 (*);<br>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)                                |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>  | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)              |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)   | UNI EN 12619:2013(*)   |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |  |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

## **7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell’inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2, E3, E5/a, E5/b, E5/c, E5/d, E6/a, E6b, la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3, E5/a, E5/b, E5/c, E5/d, E6/a, E6/b, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento

ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore

della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

**Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it) | P.IVA 04290860370

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 35032/2020).
- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/07/2023 al PG/2023/126282 e ss.mm. e ii.).

-----

Pratica Sinadoc 27335/2023

Documento redatto in data 04/04/2024

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Marconigomma S.p.A.**  
**Comune di Sasso Marconi (BO), via Badolo n. 2, Loc. Scuola**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Marconigomma S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Sasso Marconi (Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2008 e ss.mm.ii.) per l'attività di produzione mescole in gomma per articoli tecnici.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Sasso Marconi.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/121374 del 24/08/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche Prot. n. 18689 del 27/11/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2020 al PG/2020/172480. Il parere del Comune è già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, mentre il parere di ARPAE-APAM è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.fgtg9

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Documento previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 05/07/2017 dal sig. Claudio Benini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Marconigomma S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 19/12/2019 al PG/20219/194663).
- Documentazione Tecnica della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 35032/2020).
- Documentazione Tecnica allegata all’istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/07/2023 al PG/2023/126282 e ss.mm. e ii.).

-----  
Pratica Sinadoc 27335/2023

Documento redatto in data 04/04/2024

SINADOC n. 35032/19

Spettabile

**SUAP**

**Comune di Sasso Marconi**

Piazza dei Martiri della liberazione n 6  
**40037 Sasso Marconi**

**Arpae**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**c.a. Dott. Lorenzo Farnè**

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

*trasmesso tramite posta interna*

*p.c.*

**Comune di Sasso Marconi**

**Area Tecnica**

Piazza dei Martiri della liberazione n 6

**40037 Sasso Marconi**

**OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR n 59/2013. - matrice rumore**

Denominazione dell'impianto: **Marconi Gomma s.p.a.**

Indirizzo sede legale: **Via Badolo n 2 Sasso Marconi**

Indirizzo sede impianto : **Via Badolo n 2 Sasso Marconi**

Comune: **Sasso Marconi (BO)**

Tipologia di attività: produzione gomma .

Legale Rappresentante: **Andrea Fanti**

La ditta attualmente opera negli impianti di via Europa n 28 Sasso Marconi, è prevista un nuovo stabilimento in via Badolo .

E' stata presentata una documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Claudio Benini come tecnico competente in acustica ambientale dello studio Felsilab s.r.l. datata luglio 2017 ai fini della verifica delle emissioni sonore delle nuove sorgenti nel edificio di via Badolo n 2.

La ditta **Marconi Gomma s.p.a.** si trova in zona a destinazione prevalentemente commerciale e residenziale con presenza di infrastrutture viarie.

Sono state individuate le principali sorgenti sonore :

- Torri Evaporative
- Emissione da piano Interrato
- Emissione Cogeneratore1 e Centrale Termica
- Emissione Cogeneratore 2
- Emissione caldaia di back-up

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Servizio Territoriale - Distretto Urbano** | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216- Sportello operativo di Casalecchio di Reno Via Ronzani n 7/39 – tel.051 571223 fax 051 570399

- Locale Compressori
- Emissione Linee produzioni principali
- Emissione. Linee produzione Viton
- Centrale Termica Palazzina Uffici e UTA

Secondo la zonizzazione acustica comunale l'area delimitante l'insediamento si trova in classe V con presenza sul lato ovest della strada provinciale 325 della Val di Setta e leggermente più a sud l'Autostrada A1 (Milano-Roma), a meno di 500 metri si trova il casello autostradale di Sasso Marconi; ne consegue che la zona di studio è fortemente caratterizzata da traffico veicolare (anche pesante) .

Sono stati individuati due ricettori R1 e R2 rispettivamente in classe II e Classe IV presso i quali sono state eseguite alcune misure in prossimità dei ricettori per caratterizzare il rumore residuo ante operam dell'area. Si è provveduto quindi a individuare i livelli di potenza sonora Lw delle sorgenti di futura installazione.

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale e la valutazione previsionale dell'impatto acustico è stata utilizzata la formula di calcolo per divergenza geometrica a partire dal livello di potenza sonora della sorgente,  $R1 = Lw - 11 - 20 \log d$  (distanza).

Dall'analisi dei risultati emerge che i livelli sonori diurni assoluti si mantengono al di sotto dei valori limite assoluti ( 56,5 dB(A) < 60,0 dB(A)) diurno presso il ricettore R1, ( 55,0 dB(A) < 65,0 dB(A)) diurno presso il ricettore R2 per quanto riguarda il criterio differenziale, viene calcolato un livello differenziale entro i limiti della normativa per il periodo diurno, per R1 < 4,3 e per R2 < 3,3.

La valutazione è riferito solo al periodo diurno in quanto come dichiarato dal tecnico durante il periodo notturno non sono in funzione le sorgenti sonore sopracitate.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può concludere che, il nuovo stabilimento non comporta un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta, alle seguenti condizioni:

- la presente valutazione è riferita solo ed esclusivamente per il periodo diurno ( 6,00-22,00).

*L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi, al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.*

Cordiali saluti

**Per LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO**  
(Dr. Vittorio Gandolfi)

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferim*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**